



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 126 del 30/09/2011 -
Determinazione nr. 2341 del 03/10/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di lavorazione di agglomerati legnosi per la produzione di mobili. **Società MOBIL RECORD SRL** - stabilimento ubicato in Comune di Budoia, via I maggio, 9

PREMESSA

1.Fatto

Con nota datata 28.03.11, la Società MOBIL RECORD SRL avente sede legale in Comune di Fontanelle (TV), via 1° Maggio n. 45, ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 per lo stabilimento ubicato in Comune di Budoia (PN), via 1° Maggio n. 9.

La domanda è pervenuta in data 13.04.2011 ed è stata assunta al prot. n. 32197 del 14.04.2011. E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 35402 del 02.05.2011 e contestualmente sono state richieste integrazioni che la ditta ha fatto pervenire in diversi momenti: in data 07.06.2011 con nota prot. n. 44210 del 08.06.2011, in data 12.07.2011 con nota prot. n. 54327 del 14.07.2011 e in data 03.08.2011 con nota prot. n. 59536 del 04.08.2011.

Con nota prot. n. 46867 del 14.06.2011 è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Budoia (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Esso, con nota prot. n. 3687/4266 del 20.07.2011, pervenuta il 22.07.11 (prot. provinciale n. 56711 del 25.07.2011), ha comunicato esclusivamente che l'intervento proposto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Il parere si ritiene pertanto favorevole.

La ditta MOBIL RECORD SRL, che si occupa della lavorazione di agglomerati legnosi per la produzione di mobili, è in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (volute con determinazione dirigenziale n. 2031 del 25.08.2011):

- Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale n. 1156 del 20.06.2006 rilasciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per i punti di emissione E1 (ora rinominato 5 - silos), E5 (ora rinominato 8 - asciugatura) ed E2 (ora rinominato 6 - sottostazione);
- Determinazione dirigenziale n. 581 del 03.03.2009 rilasciata dalla Provincia di Pordenone per i punti di emissione 7 (cabina di verniciatura), 9 (lavorazione meccaniche del legno) e 1 (termico civile ad olio combustibile da 1,91 MW).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo delle autorizzazioni vigenti per i punti di emissione sopra riportati, sottolineando che,

a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 che ha apportato modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06, l'impianto termico civile (punto di emissione n. 1) non è più soggetto ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06, pertanto viene escluso dal presente provvedimento autorizzativo.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

1. per quanto riguarda le planimetrie che indicano l'ubicazione dello stabilimento e i dati relativi ai punti di emissione 1, 7 e 9, la ditta rimanda alla documentazione fornita con la domanda di autorizzazione alle emissioni pervenuta in Provincia di Pordenone il 30.10.2007:
 - estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
 - estratto CTR in scala 1:5000;
 - estratto di PRGC in scala 1:2000;
 - relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e delle emissioni in atmosfera (del 30.10.07);
 - relazione integrativa con descrizione del consumo di solventi (integrazioni del 04.11.08);
 - prospetto del camino dell'impianto di verniciatura;
 - prospetto del camino della sottostazione filtrante;
2. per quanto riguarda la documentazione inviata con la domanda di rinnovo pervenuta in data 13.04.2011:
 - planimetria dello stabilimento con l'indicazione dei punti di emissione;
 - relazione integrativa con gli allegati B per i punti di emissione esistenti e già autorizzati n. 5, 6, 8 (integrazioni del 07.06.2011);
 - prospetto del camino n. 9 (integrazioni del 07.06.2011);
 - prospetto del camino n. 8 (integrazioni del 07.06.2011);
 - prospetto del camino n. 5 (integrazioni del 07.06.2011);
 - prospetto del camino n. 6 (integrazioni del 07.06.2011);
 - integrazioni del 12.07.2011 con le schede aggiornate dei camini 5-7-8;
 - delucidazioni sull'impianto termico (integrazioni del 03.08.2011).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni:

“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);

7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.07.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come
 - ✓ **5 (silo grande falegnameria),**
 - ✓ **6 (sottostazione linea di verniciatura),**
 - ✓ **7 (cabina di verniciatura manuale a spruzzo),**
 - ✓ **8 (forno di asciugatura),**
 - ✓ **9 (impianto di aspirazione polveri di legno),**per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.
In riferimento ai camini indicati nella documentazione inviata con la domanda di rinnovo pervenuta in data 13.04.2011 con i numeri **3 e 4** (Aspiratori ricambio aria ambiente), ad essi non si applica il Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (pertanto sono esclusi dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera) ai sensi dell'art. 272 c. 5 del medesimo decreto;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Budoia (PN) con nota prot. n. 3687/4266 del 20.07.2011, pervenuta il 22.07.11 (prot. provinciale n. 56711 del 25.07.2011).

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA ed il parere del Comune di Budoia sono conservati nella pratica.

La società possiede i seguenti impianti termici civili ad uso climatizzazione non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera sensi dell'art. 282 c. 1 che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- impianto termico civile a gasolio per riscaldamento uffici di potenza termica nominale pari a 52,3 kW (**punto di emissione 2**),
- impianto termico civile ad olio combustibile per riscaldamento opificio di potenza termica nominale pari a 1,91 MW (**punto di emissione 1**).

La società possiede anche un impianto di combustione con potenza non superiore a 50 kW, alimentato a gas, utilizzato per fornire il calore necessario al forno MOS e non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto compreso nell'elenco dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Ditta esercisce l'attività che rientra nel punto 2d) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 "rivestimento di superfici di legno, con soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/anno"; essa dichiara che il quantitativo di composti organici volatili contenuto nei prodotti vernicianti utilizzati è pari a circa 4,6 t/anno, pertanto è al di sotto del limite di soglia riportato nella normativa (15000 kg/anno di solvente). Nelle integrazioni del 07.06.2011, la società conferma che non c'è stata una variazione qualitativa né quantitativa delle materie prime rispetto a quanto dichiarato nell'istanza del 30.10.07 (prot. n. 70170 del 30.10.07).

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società MOBIL RECORD SRL, con sede legale in Comune di Fontanelle (TV), via 1° Maggio n. 45, alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Budoia (PN), via 1° Maggio n. 9 e relative ai seguenti punti di emissione:

- **5 (silo grande falegnameria - esistente),**
- **6 (sottostazione linea di verniciatura - esistente),**
- **7 (cabina di verniciatura manuale a spruzzo - esistente),**
- **8 (forno di asciugatura - esistente),**
- **9 (impianto di aspirazione polveri di legno - esistente).**

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione 7 (Cabina di verniciatura manuale a spruzzo)	<i>Portata:</i> 22800 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 8 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	3 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:	
Classe I	2,5 mg/Nm ³
Classe II	10 mg/Nm ³
Classe III	75 mg/Nm ³
Classe IV	150 mg/Nm ³
Classe V	300 mg/Nm ³

Punto di emissione 5 (silo grande falegnameria)	<i>Portata:</i> 10500 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 18 m
Punto di emissione 6 (sottostazione linea di verniciatura)	<i>Portata:</i> 3,85 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 25000 m
Punto di emissione 9 (impianto di aspirazione polveri di legno)	<i>Portata:</i> 5,5 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 2700 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione 8 (forno di asciugatura)	<i>Portata: 2500 m³/h</i> <i>Quota dal p.c.: 5,7 m</i>
Sostanze	Limiti
Sostanze organiche totali (espresse come COT)	50 mgC/Nm ³

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- La Società deve effettuare per tutti gli impianti (punti di emissione n. 5, 6, 7, 8, 9), entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Budoia (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 03/10/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni